




LOBOSCO
ANNA
26.11.2021
12:37:09
UTC



EMILIANO
MICHELE
26.11.2021
14:52:03
UTC



Regione Puglia
Segreteria Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 232 del 25/11/2021

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126. Sentenza n. 00766/2021 REG.PROV.COLL. n. 00216/2021 REG.RIC.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI**

Codice CIFRA: ALI/SDL/2021/00014

Schema di disegno di Legge regionale

**"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126.
Sentenza n. 00766/2021 REG.PROV.COLL. n. 00216/2021 REG.RIC.**



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI**

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

SDL/ALI/2021/00014

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto, con l'art. 73, una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, comma 1, lettera a), infatti, dispone che:

"Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive". Inoltre, il comma 4, dell'art. 73 cit. dispone: "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro TRENTA giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. 73, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 00766/2021 REG.PROV.COLL. n. 00216/2021 REG.RIC contro la Regione Puglia.

Al sensi del comma 4, dell'art. 73 cit., pertanto, il Consiglio regionale è tenuto a provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di disegno di legge. Decorso inutilmente tali termini, la legittimità del debito si intende riconosciuta. In relazione al debito fuori bilancio si sottolinea che la spesa di €. 1.000,00 per spese processuali posti a carico della Regione Puglia è determinata da sentenza della competente magistratura, che si allega.

Pertanto, si espone quanto segue:

Con Sentenza n. 00766/2021 REG.PROV.COLL. n. 00216/2021 REG.RIC., è stato accolto il ricorso, condannando anche l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio. La specifica fattispecie discende dalla mancata corresponsione del contributo di cui al bando approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 156/2020 per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli operatori del settore florovivaistico. L'avviso pubblico stabiliva, quale requisito di ammissibilità per l'accesso alla sovvenzione economica, l'invio di regolare comunicazione di distruzione beni all'Agenzia Entrate Territoriale e al Comando Guardia di Finanza competente per territorio ai sensi dell'art. 53 d.p.r. 633/72 e s.m.i. nonché del D.p.r. 10.11.1997, n. 441, completa di specie distrutte, quantità e costi, al netto di imposte, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 18 maggio 2020.

L'azienda ricorrente si è vista riconoscere un contributo notevolmente ridotto rispetto a quello richiesto in quanto "nel caso di specie l'istruttoria ha fatto emergere discordanze tra quanto presente nella borsa merci di riferimento e le essenze floricole riportate nell'elenco delle specie inoltrato in sede di istanza. L'azienda ricorrente si duole del provvedimento di decurtazione del contributo concesso, e degli atti ad esso presupposti denunciando la violazione dell'art. 4 dell'avviso pubblico della procedura selettiva in esame nella parte in cui l'amministrazione ha ritenuto sussistente un'incongruenza in relazione al diametro dei vasi e alla varietà coltivata, rispetto ai valori rilevati dalla Borsa merci del mercato floricolo, introducendo, di fatto, un nuovo parametro non previsto nel suddetto avviso; la ricorrente opina che la stessa amministrazione avrebbe dovuto considerare il danno subito per la distruzione di una varietà arborescens (dell'aloë) indipendentemente dal vaso utilizzato per la coltivazione della pianta, tenuto conto del fatto che "il fatto che sia riportata una specie,



**REGIONE
PUGLIA**

piuttosto che un'altra, non significa che quest'altra non trovi mercato nella nostra Regione, ma significa che interessa un mercato più piccolo..." (vedi perizia agronomica depositata dalla ricorrente);

Atteso che l'istituto del soccorso istruttorio può trovare applicazione nei casi in cui, a fronte di una domanda di contributo economico non inficiata da irregolarità essenziali, come nella specie, residua un margine di divergenza tra quanto richiesto dal privato e quanto ritenuto concedibile dall'amministrazione, la cui ragione può essere agevolmente appurata e risolta senza particolare aggravamento procedimentale, in sede di accertamento tecnico; -l'istituto del soccorso istruttorio deve trovare applicazione nei casi in cui il privato illustra, anche a mezzo di perizia di parte, le ragioni che militano a favore dell'accoglimento di un'istanza di concessione di contributo economico, tanto più in presenza di una regolamentazione della procedura selettiva chiaramente ispirata da speciale favor per l'erogazione di provvidenze previste dal legislatore (contenimento dei danni derivanti da mancata commercializzazione di prodotti causata da restrizioni messe in atto per fronteggiare la pandemia da Coronavirus. L'omessa attivazione del soccorso istruttorio, nelle condizioni sopra indicate, si risolve in una illegittimità del provvedimento finale, con il quale la P.a. mostra implicitamente di considerare l'apporto partecipativo inutiliter datum; Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva misura di € 1.000,00, oltre alla rifusione del contributo unificato e agli accessori come per legge. In ragione di ciò la sorte capitale dovuta alla ditta è quantificata € 28.846,60, derivanti dai costi di distruzione del materiale vegetale sostenuti pari a € 36.595,00 rimodulati secondo la percentuale di riparto applicata a tutti i restanti beneficiari del 95,85%, cui vanno sottratti € 6.229,70, già concessi con DDS n. 290/2020.

Al fine di evitare la procedura esecutiva e un aggravio di spese per l'Amministrazione regionale si procede alla liquidazione delle somme, comprendenti sorte capitale, spese e competenze, relative alla sentenza regolarmente notificata alla Regione Puglia, che si allega al presente schema di disegno di legge.

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio come segue:

- per la sorte capitale pari a € 28.846,60 mediante imputazione al capitolo U1603004 "Patto per la Puglia FSC. Sviluppo Competitività delle Imprese. Interventi finanziari a favore della Filiera Florovivaistica." Missione 16 Programma 01 Titolo 01, previa variazione in diminuzione del capitolo 1110090 "Fondo per la definizione delle partite potenziali" missione 20 programma 3 titolo 1 e contestuale aumento del capitolo U1603004".
- per spese processuali poste a carico della Regione Puglia pari a € 2.109,12 alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere

Agroalimentari

(Dott. Luigi TROTTA)

Firmato da: Luigi Trotta
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 06/09/2021 14:36:55

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo

NARDONE
GIANLUCA
06.09
.2021
12:50:38
UTC

Rurale e Ambientale

(Prof. Gianluca NARDONE)

**L'Assessore all'Agricoltura
(Dott. Donato PENTASSUGLIA)**

PENTASSUGLIA
DONATO
07.09.2021
09:27:52 UTC

La Giunta, valutata l'imminente scadenza dei termini di legge per le variazioni di bilancio necessarie a finanziare i debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento, nonostante la contestuale adozione nella seduta odierna delle nuove linee guida sui riconoscimenti dei debiti fuori bilancio, decide di approvare tutti gli schemi dei disegni di legge già pervenuti alla Segreteria Generale della Giunta, la cui istruttoria è stata già completata.

**Il Segretario Generale
della Giunta Regionale
Dott.ssa Anna Lobosco**





**REGIONE
PUGLIA**

ALI/SDL/2021/00014

Legge Regionale _____ 2021, n. _____

**"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126.
Sentenza n. 00766/2021 REG.PROV.COLL. n. 00216/2021 REG.RIC.**

Art. 1

(Riconoscimento del debito)

È riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio deriva dalla Sentenza n. 00766/2021 REG.PROV.COLL. n. 00216/2021 REG.RIC. dell'importo complessivo di € 30.955,72 di cui € 28.846,60 quale sorte capitale e € 2.109,12, quali spese processuali

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui all'art. 1, si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio come segue:

- **per la sorte capitale pari a € 28.846,60 mediante imputazione al capitolo U1603004 "Patto per la Puglia FSC. Sviluppo Competitività delle imprese. Interventi finanziari a favore della Filiera Florovivaistica." Missione 16 Programma 01 Titolo 01 , previa variazione in diminuzione del capitolo 1110090 "Fondo per la definizione delle partite potenziali " missione 20 programma 3 titolo 1 e contestuale aumento del capitolo U1603004".**
- **per spese processuali poste a carico della Regione Puglia pari a € 2.109,12 alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".**